



**SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA
REGIONE TOSCANA**

**UFFICIO DEL MAGISTRATO RELATORE SUI CONTI DEGLI AGENTI
CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

Cons. Giuseppe di Pietro

**Al Presidente della Sezione Giurisdizionale
per la Regione Toscana
SEDE**

Oggetto: Conto giudiziale n. **96966**
CONSEGNATARIO DEI TITOLI AZIONARI
Reso dall'agente contabile
FARMANET SCANDICCI S.P.A.
del Comune di Scandicci
per la Provincia di Firenze
per il periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018
depositato il 4/6/2019

Premessa

Il conto in oggetto è stato depositato dal Comune di Scandicci alla Segreteria della Sezione tramite posta elettronica certificata in data 4/6/2019 ed è stato reso per **l'esercizio 2018** dalla società FARMA.NET SCANDICCI S.P.A. quale conto del consegnatario dei titoli azionari dell'Ente.

Analoghi conti, risultanti dal sistema informativo della Sezione (Giudico), sono stati resi dalla medesima società anche per **l'esercizio 2016** conto n. 94493 depositato il 29/6/2017 e **per l'esercizio 2017** conto n. 94529 depositato il 28/6/2018, entrambi oggetto di separati giudizi.

Si segnala, altresì, per completezza, nonostante esuli dal presente esame, che risulta a Giudico il conto n. 101650 depositato il 7/9/2020 **per l'esercizio 2019** relativo alla gestione dei titoli azionari e partecipativi del Comune reso dal Sindaco (Sandro Fallani) nel quale sono state riunite le partecipazioni azionarie dell'Ente, ivi compresa quella in FARMA.NET SCANDICCI S.P.A.

Uguualmente, **per l'esercizio 2020**, risulta al Si.re.co, in attesa del vaglio della Segreteria della Sezione (con accettazione o rigetto del relativo deposito), la resa n. 288316 del 2/8/2021 inviata dal Comune riguardo al conto del consegnatario

delle azioni reso, in questo caso, dal Segretario generale del Comune (Patrizia Landi).

Il conto relativo all'esercizio 2018, ora all'esame, è stato reso dalla partecipata con riferimento ai titoli azionari dell'Ente detenuti presso la sede societaria secondo l'orientamento desumibile dalla deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 12/12/2017, depositata a corredo del conto di cui trattasi, e relativa all'individuazione degli agenti contabili tenuti alla rendicontazione annuale della consistenza dei titoli azionari dell'Ente.

Si legge, infatti, in tale deliberazione che “... *i titoli azionari relativi alle partecipazioni del Comune di Scandicci in società per azioni risultano depositati presso le società emittenti (...) che quindi risulta necessario aggiornare la ricognizione per l'individuazione degli agenti contabili rappresentati dai materiali depositari delle azioni di titolarità dell'Amministrazione comunale (...).* Nel documento si dà, poi, atto delle società delle quali l'Ente possiede azioni e quote, tra cui risulta FARMA.NET SCANDICCI S.P.A.

Profilo formale del conto

Il conto *de quo* reca la data del 29/1/2019 ed è stato sottoscritto dall'amministratore delegato della società (dott. Antonino Rivara).

Per ciò che concerne la parificazione, il conto reca il “visto di regolarità” a firma del dirigente responsabile del servizio finanziario del Comune (dott. Alberto De Francesco) ed è corredato dalla determinazione n. 89 del 9/4/2019 con cui il dirigente medesimo prende atto delle risultanze del conto di cui trattasi approvandone la parificazione con le scritture contabili dell'ente.

Il conto in questione è compilato sul prescritto modello 22 di cui al d.P.R. 194 del 31 gennaio 1996: riporta nella colonna della descrizione dei titoli la denominazione societaria invece dell'indicazione dei titoli di cui trattasi; reca poi il dato relativo alla consistenza degli stessi al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'esercizio 2018 relativamente alla quantità (n. 492.072) e al valore unitario (€ 4,20); non è, invece, annotato il valore complessivo delle azioni che, comunque, è ricavabile dalla citata determinazione di parifica n. 89/2019 (€ 2.066.702,40). Infine, nella colonna delle variazioni non è annotato nulla.

Profilo sostanziale del conto

Nell'impostazione seguita dall'Ente la resa del conto concernente il consegnatario dei titoli azionari si è riferita al concetto di materiale detenzione/custodia delle azioni possedute e, quindi, il conto è stato sottoscritto, in qualità di consegnatario, dal legale rappresentante della partecipata stessa che detiene i titoli in deposito presso la propria sede sociale.

La denominazione di consegnatario della società partecipata ricavabile dalla citata determinazione del dirigente del Settore finanziario comunale di parificazione e approvazione del conto non è di per sé indicativa dell'obbligo di resa del conto giudiziale, così come tale qualità non può discendere dal fatto che FARMA.NET SCANDICCI S.P.A. abbia presentato il modello 22 e che questo sia stato parificato dall'Ente.

Nei fatti, la società non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli azionari e partecipativi, ma si è limitata alla loro conservazione come mera depositaria, senza alcun potere dispositivo derivante dalle direttive dell'Ente.

FARMA.NET SCANDICCI S.P.A., quindi, risulta gravata dal solo "debito di vigilanza" e non dal "debito di custodia" da cui discende l'obbligo della resa del conto giudiziale.

Dalla banca dati del Ministero del Tesoro, ove sono censite le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, è possibile ricavare il dato concernente il portafoglio comunale al 31 dicembre 2018 dal quale risultavano le seguenti quote di partecipazione diretta:

Denominazione partecipata	Anno di costituzione	divisione ateco	Quota partecipazione diretta (%)
A t a f s.p.a.	1993	magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	4,8
Alia servizi ambientali s.p.a.	1997	attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	1,232
Associazione San Colombano	2002	istruzione	1
Autorità idrica toscana (ente pubblico)	2012	raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1,24
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO toscana centro (ente pubblico)	2012	attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	2,24
Casa s.p.a.	2002	attività immobiliari	4
Consiag s.p.a.	1974	attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	9,07727
Consiag servizi comuni srl	2014	lavori di costruzione specializzati	5,99
Ente per le arti applicate alla moda ed al costume denominata anche Polimoda	1986	commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	1,6
Farma.net Scandicci s.p.a.	2002	commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	51
Fidi toscana s.p.a.	1975	attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	0,0039
Fondazione istituto tecnico superiore Mita	2010	istruzione	10,1
Fondazione Polis onlus	2011	servizi di assistenza sociale residenziale	1

Fondazione water right and energy foundation	2013	attività di organizzazioni associative	1
Linea comune s.p.a.	2005	attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	2
L'isola dei renai s.p.a.	2000	attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	1
Publiacqua s.p.a.	2000	raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0,061
Società della salute nord ovest (consorzio)	2003	assistenza sociale non residenziale	16,25

In sostanza, come ha fatto la società “FARMA.NET SCANDICCI S.P.A.” anche alcune delle altre società partecipate dall’Ente hanno reso, per l’esercizio all’esame, il conto in qualità di consegnatario delle azioni e il Comune lo ha depositato alla Sezione: Linea Comune s.p.a., Ataf s.p.a., Casa s.p.a., Publiacqua s.p.a., Alia s.p.a., Fidi Toscana s.p.a.

Considerazioni conclusive

Da quanto sopra rappresentato emerge, ad avviso del Magistrato relatore, anche nella presente fattispecie di conto, la questione concernente la qualificazione di agente contabile con il conseguente obbligo di resa del conto del consegnatario di azioni del Comune da parte della società partecipata, al di là del fatto che essa detenga/custodisca o meno i titoli e non, piuttosto, da parte del soggetto al quale l’Ente, tramite i competenti organi direttivi, ha impartito specifiche indicazioni e direttive ai fini dell’esercizio dei diritti di azionista, ai sensi degli articoli del codice civile n. 2350 (diritto agli utili e alla quota di partecipazione), n. 2351 (diritto di voto), n. 2432 (partecipazione agli utili), n. 2408 (denuncia al collegio sindacale) e n. 2409 (denuncia al tribunale), nelle assemblee delle società partecipate.

Per quanto riguarda i Comuni, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui sia stata affidata la gestione delle partecipazioni, va ricordata l’espressa previsione dell’art. 9, co. 3, del d.lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ove si stabilisce che: “*Per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato*”.

Peraltro, il conto *de quo* si riferisce verosimilmente ai soli titoli materiali depositati presso la società. Laddove le società stesse, avvalendosi di previsioni statutarie, non abbiano emesso i titoli azionari (ex art. 2346 cod. civ.) e, quindi, in presenza di titoli dematerializzati, sorge l’ulteriore questione concernente il contenuto del conto, e cioè quali titoli - il soggetto chiamato a rendere il conto giudiziale - deve ricomprendere nel conto stesso: titoli materiali, titoli dematerializzati, titoli in custodia, titoli per i quali si esercitano i diritti di azionista.

La Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana ha già affrontato la questione relativa alla corretta individuazione dell'agente contabile consegnatario di azioni tenuto alla resa del conto a fronte del quesito posto dal Magistrato relatore in merito ad analoghe fattispecie. In particolare, il Relatore chiedeva se tale soggetto dovesse essere individuato nel mero detentore/custode delle azioni o piuttosto in colui che, individuato dall'amministrazione con atto di carattere generale, fosse stato incaricato di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nell'ambito delle società partecipate (cfr.: Sez. giur. Umbria, n. 86/1999; Sez. giur. Toscana, *ex multis*, n. 323/2021, n. 347/2021).

Sempre sulla scorta del quesito posto al Collegio dal Relatore, la Sezione giurisdizionale Toscana ha affrontato anche la questione concernente il contenuto del conto del consegnatario delle azioni e delle partecipazioni. In particolare è stato chiesto quali titoli vi dovessero essere rendicontati anche a seguito del processo, in corso, di dematerializzazione dei titoli stessi avuto riguardo all'esigenza che il conto sia finalizzato a documentare non tanto il maneggio fisico quanto, ai fini del necessario giudizio di conto, le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (cfr. Sez. giur. Veneto, sent. n. 62/2012; Sez. giur. Toscana, *ex multis*, sent. n. 482/2019).

La Sezione Toscana ha risolto le questioni poste dichiarando improcedibili gli analoghi conti resi dalle società partecipate dei vari comuni affermando che la *“giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto dovrebbe essere il soggetto designato dall'ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che le deve unicamente custodire, soluzione che escluderebbe necessariamente l'obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati, ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122. In tal senso anche Corte dei conti, sez. Controllo Toscana, del. 17/2010/par), sulla base di una concezione più ampia del concetto di “maneggio”*. Per quanto riguarda il contenuto del conto del consegnatario di azioni, la Sezione ha ritenuto che *“Il conto deve essere reso anche per i titoli c.d. dematerializzati in quanto anche essi sono inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili)*. (così, Sez. giur. Toscana, *ex multis*, sent. n. 398/2019, n. 400/2019, n. 481/2019).

In conseguenza di quanto rappresentato, il Magistrato relatore deferisce all'esame della Sezione il conto *de quo* chiedendo che venga dichiarato improcedibile.

A tal fine,

CHIEDE

alla S.V. di voler fissare l'udienza per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 147, co. 2, del d.lgs. 174/2016 come modificato dall'art. 62 del d.lgs. n. 114 del 7 ottobre 2019.

Luogo e data della firma digitale.

Il Magistrato relatore
Cons. Giuseppe di Pietro

